




## *Prefazione*

Il diritto sportivo è una partita infinita. Da giocare a campo aperto, perché oggetto di approfondimenti costanti. Si caratterizza come materia di confronto che sa appassionare e dividere, suscitando riflessioni e valutazioni legate ai riflessi della giustizia ordinaria, forte di quella sua accentuata specificità che è un patrimonio da difendere ma senza rinunciare a costanti aggiornamenti finalizzati a rendere sempre più chiari i contenuti di una fattispecie fondamentale per regolare i rapporti e le attività del nostro mondo. Questa pregevole pubblicazione è una guida completa ed esaustiva, che sa soddisfare molteplici profili, partendo dal rapporto tra ordinamento sportivo e statale, con un focus sulla struttura delle Federazioni, passando per l'analisi delle responsabilità civili e penali applicate al movimento agonistico, fino alla valutazione, nel dettaglio, dei contorni della giustizia sportiva.

È doveroso sottolineare che la nostra organizzazione ha sempre risposto alle sollecitazioni esterne con estremo rigore, conservando la propria unicità con orgoglio e capacità, circostanza che fa capire l'importanza che riveste la salvaguardia dell'autonomia dello sport, uno dei capisaldi del fenomeno sotto il profilo giuridico. Questo vuoi dire però anche essere pronti a modificare le interpretazioni, rivisitandole, considerando anche come il nostro mondo sia fortemente caratterizzato dai veloci mutamenti che si registrano a livello economico e sociale. Il qualificato contributo di questo volume fa luce sulla complessità del fenomeno e ci aiuta a comprendere come il diritto sportivo sia oggetto di studio e, contestualmente, un fondamentale strumento di lettura delle dinamiche con cui il movimento si relaziona rispetto all'organizzazione e all'ordinamento statale. Il professor Maietta ci regala una mirabile sintesi tra ricerca accademica e una certificata attività maturata attraverso l'esercizio professionale e didattico, permeata anche di quella grande passione nei confronti dello sport che è la genesi di questa opera, concepita per fornire un punto di riferimento essenziale agli operatori del diritto e agli studenti. Perché chiunque abbia a cuore le vicende del movimento non può prescindere dalla conoscenza dei principi fondamentali e delle regole dell'ordinamento sportivo.

  
Giovanni Malagò  
Presidente del CONI



## *Prefazione*

Questo Manuale di Diritto dello Sport è un importante contributo ad una materia in continuo divenire, ormai dotata di una propria dignità scientifica, con aggiornamenti non riscontrabili in altre pubblicazioni.

Il Diritto allo Sport ha assunto una rilevanza sempre maggiore non solamente nella vita delle istituzioni sportive, dal CONI alle Federazioni sportive nazionali, ma anche nella quotidianità di chi opera nel mondo dello sport ai più diversi livelli, dagli atleti ai dirigenti, fino ad arrivare al pubblico degli appassionati che discute di leggi e di norme sull'onda di quanto trova ampio spazio nei media.

Nella mia lunga carriera di dirigente sportivo ho visto la crescita e lo sviluppo del diritto sportivo come disciplina trasversale tra i diversi rami del diritto pubblico e del diritto privato: è una materia sicuramente complessa.

Sotto questo aspetto, il Manuale si rivela uno strumento indispensabile per comprendere le regole che governano lo sport, aumentando così le conoscenze sia dello studioso, sia dell'addetto ai lavori.

Credo fortemente che l'evoluzione delle norme sia un preciso impulso di modernizzazione per l'intero settore. Il recente Codice di Giustizia voluto dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, adottato dallo stesso Ente e da tutte le Federazioni, che in questo volume viene raccontato con dovizia di particolari, ne è una fedele testimonianza.

Angelo Maietta, avvocato, docente universitario, non solo possiede le conoscenze doverose per scrivere questo testo, ampio e ben documentato, ma anche le giuste esperienze professionali maturate nella Federcalcio, poi presso l'Associazione Italiana Calciatori e negli Organi Giudicanti del CONI e della Federbasket per confezionare un lavoro che non si ferma a mere citazioni teoriche, ma offre, invece, preziose fattispecie corroborate della pratica quotidiana.



Giovanni Petrucci

Presidente della Federazione italiana Pallacanestro

## *Prefazione*

Il Diritto Sportivo, come oggetto di studio e di ricerca, è recentissimo; per molti anni, infatti, in ambito statale, l'ordinamento sportivo non è stato considerato alla stregua di un vero e proprio sistema giuridico.

Si tratta, quindi, di una disciplina relativamente giovane – che risente, più di altre, dei veloci mutamenti registrabili nel tessuto sociale ed economico – e dinamica, proprio perché del tutto speculare all'oggetto della sua regolamentazione, ossia l'attività sportiva.

Pur tuttavia, la rilevanza sempre crescente dello sport come fenomeno economicamente considerevole ha determinato negli ultimi tempi una inevitabile inversione di tendenza.

E se, per tutti coloro i quali non operano nel mondo dello sport, l'idea di ordinamento giuridico sportivo e, soprattutto, l'importanza della sua autonomia risultano essere di difficile collocazione concettuale, prima ancora che sistematica, bisogna prendere definitivamente atto che tale concetto ha oggi trovato la sua positiva affermazione con la legge n. 280/2003 e che, peraltro, una delle manifestazioni più importanti attraverso le quali tale autonomia si realizza è rappresentato proprio dal profilo della autonormazione e della autodichia.

Dal punto di vista legislativo, l'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano ha avuto – unico caso al mondo – un esplicito riconoscimento con una legge (n. 280/2003) nella quale si afferma che *«la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale»* e che *«i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazione giuridica soggettiva connessa con l'ordinamento sportivo»*.

Ciò comporta che tutte le controversie sportive dovrebbero essere risolte nell'ambito di tale sistema di giustizia endo-ordinamentale e solo eccezionalmente – laddove siano coinvolti diritti soggettivi fondamentali o riguardanti questioni patrimoniali – sia possibile rivolgersi alla giustizia statale, sempre dopo che comunque siano stati percorsi tutti i gradi della giustizia sportiva.

Un sistema, quello della giustizia sportiva, caratterizzato da propri organi, principi ed istituti, estremamente affascinante, ma nel contempo molto complicato e

variegato, nonostante l'operazione di semplificazione condotta dal CONI con la recente riforma, all'apice del quale è oggi collocato il Collegio di Garanzia dello Sport, di cui l'Autore, il prof. Angelo Maietta, costituisce un autorevole componente.

Un vivo ringraziamento, allora, all'Autore della pubblicazione, per aver predisposto, alla luce della sua competenza e conoscenza del mondo sportivo, frutto di tanti anni di qualificata esperienza maturata sul campo, uno strumento di conoscenza ed analisi che, per completezza di materia e facilità di consultazione, sono sicuro costituirà un valido supporto ed un prezioso ausilio nel lavoro quotidiano non solo degli utenti specializzati, ma anche di chiunque intenda avvicinarsi per la prima volta a questo mondo.

FRANCO FRATTINI

Presidente Collegio di Garanzia

## CAPITOLO PRIMO

### *L'ordinamento sportivo, i soggetti e le sue fonti*

SOMMARIO: SEZIONE I. *L'evoluzione dell'ordinamento sportivo*. – 1. Le origini dell'ordinamento sportivo e le sue caratteristiche. – 1.1. L'autonomia e la legge 17 ottobre 2003, n. 280. – 1.2. L'ordinamento sportivo nazionale e l'ordinamento comunitario ed internazionale. – 1.2.1. Il Libro Bianco sullo sport. – SEZIONE II. *I soggetti dell'ordinamento sportivo*. – 2. I soggetti dell'ordinamento sportivo. – 2.1. Il CIO-Comitato Olimpico Internazionale e la Carta olimpica. – 2.2. Il CONI-normativa e rilievo nell'ordinamento sportivo. – 2.3. Gli organi del CONI e il suo statuto. – 2.4. Le Federazioni sportive, disciplina generale. – 2.5. Le Discipline sportive associate, enti sportivi, società e associazioni dilettantistiche. – 2.6. Le Leghe. – 2.7. Gli atleti. – 2.8. Ausiliari sportivi, giudici e ufficiali di gara. – 2.9. Istruttori e maestri sportivi. – 2.10. Il procuratore sportivo di calcio – SEZIONE III. *Lo sportivo nel rapporto di lavoro*. – 3. Rapporto di lavoro sportivo prima e dopo la legge n. 91/1981. – 3.1. Lavoro sportivo: autonomo o subordinato? – 3.1.1. Il contratto di lavoro dello sportivo.

#### SEZIONE I

##### *L'evoluzione dell'ordinamento sportivo*

###### *1. Le origini dell'ordinamento sportivo e le sue caratteristiche*

Quella dell'ordinamento sportivo è una realtà solo apparentemente recente e moderna sulla quale hanno inciso numerosi fattori come la celebrazione delle Olimpiadi<sup>1</sup>, la costituzione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e soprat-

---

<sup>1</sup> Il rito delle Olimpiadi ha origini remote, tant'è che la storia fissa al 776 a.C. la data iniziale delle manifestazioni che, secondo la tradizione, si ricolleggerebbero ad un rito religioso compiuto da Eracle, desideroso di placare gli dei per l'uccisione del re Elide Augia. Per i Greci il momento sportivo non era un momento semplicemente ludico, ma si connetteva strettamente al tema della formazione del carattere dei giovani, cittadini del domani cui sarebbe spettato il compito di condurre gli affari delle città e di difenderle da ogni pericolo. Il momento sportivo diveniva, quindi, parte essenziale del percorso educativo, un percorso che però, come visto, non poteva assolutamente prescindere dalla presenza di una percentuale di sano agonismo (il termine deriva proprio dal greco

tutto il rilievo economico-sociale che l'attività sportiva ha conquistato nel corso del tempo nel mondo intero.

Lo stesso concetto di "sport" è passato dalla semplice indicazione di gare ed esercizi eseguiti da singoli o da gruppi, ad attività svolte da veri e propri professionisti, soggetti che si propongono di conseguire un reddito esibendo esclusivamente la propria abilità o le proprie capacità atletiche.

Ancor oggi, a distanza di quasi tre millenni dalle sue prime manifestazioni, appare praticamente impossibile rintracciare una definizione completa ed univoca del termine "sport" che, dal punto di vista etimologico, si ritiene provenga dall'inglese "*disport*" o dal corrispettivo francese "*desport*"<sup>2</sup>, con il significato di "portar fuori dal lavoro, dalle tensioni". Ciascuna di queste definizioni costituisce, invero, un tentativo apprezzabile ma, al tempo stesso, non del tutto soddisfacente dal momento che si limita a mettere in risalto soltanto alcuni degli aspetti rilevanti del fenomeno considerato (siano essi il gioco, l'agonismo, l'esercizio fisico, il profilo giuridico, ecc.).

Sembra quindi mancare, tuttora, un'idea centrale, una sorta di "*fil rouge*" in grado di collegare tutte le conoscenze all'interno di un sistema unitario e coerente che risulti idoneo a garantire una visione generale della realtà dello sport.

Dal punto di vista del giurista, lo sport può essere definito come «ogni attività ludica organizzata le cui regole sono universalmente accettate e ritenute vincolanti da coloro che la praticano»<sup>3</sup>. Ma, pur rimanendo nell'ambito del diritto, altrettanto autorevole e valida appare la definizione fornita da Luiso che, po-

---

"agon" con il significato di gara, disputa, concorso). Scopo della partecipazione degli atleti alla competizione, che aveva un carattere strettamente individuale, non era quindi quello di partecipare (o almeno non esclusivamente), bensì quello di vincere; vincere ad Olimpia era l'obiettivo primario della carriera di ogni singolo "sportivo" e non, come si potrebbe credere, per conseguire un vantaggio di carattere economico (il premio, del tutto simbolico, consisteva, difatti, in una semplice corona di olivo realizzata con i rami del santuario di Zeus), quanto, piuttosto, per essere guardato da tutti come il "migliore". La vittoria, in altre parole, consentiva di ottenere la massima riconoscenza pubblica e il vincitore veniva consacrato primo cittadino di tutta la Grecia. Sulle Olimpiadi antiche è possibile consultare un notevole contributo di studi storici: B. HENRY, *History of the Olympic Games*, New York, 1974; E.A. BLAND, *Olympic Story*, London, 1948; A. FUGARDI, *Storia delle Olimpiadi*, Bologna, 1958; C. MARCUCCI-C. SCARINGI, *Olimpiadi: storia delle Olimpiadi antiche e moderne*, Milano, 1959.

<sup>2</sup> M. DARDANO, *Nuovissimo dizionario della lingua italiana*, Roma, 1982, p. 2042. Conducendo tuttavia un'analisi più approfondita, è possibile sorprendentemente rinvenire una storia della parola ben più lunga di quella appena descritta; il termine, infatti, come sostenuto da Paul Adam, scrittore francese di fine '800 fortemente appassionato alle tematiche sportive, sembrerebbe addirittura trarre origine dal latino "*deportare*" che, tra i tanti suoi significati, aveva anche quello di "uscire fuori porta", cioè uscire al di fuori delle mura cittadine per dedicarsi, appunto, ad attività sportive.

<sup>3</sup> P.M. PIACENTINI, *Sport*, in G. GUARINO (a cura di), *Dizionario amministrativo*, Milano, 1983, p. 1425.

nendo l'accento sulla rilevanza della normazione all'interno del settore sportivo, afferma che: «*senza regole non può esistere alcuno sport poiché esso è una attività convenzionale, dato che si fonda quasi esclusivamente su regole accettate dai gareggianti*»<sup>4</sup>. Ed è proprio prendendo le mosse dalla definizione di stampo normativo, appena riportata, che sembra possibile aprire la strada all'ulteriore e più problematica definizione di ordinamento giuridico sportivo.

Alla luce dell'orientamento ormai generalmente condiviso<sup>5</sup>, che vuole che il concetto di ordinamento giuridico si sovrapponga fino a coincidere e fondersi con quello di ordinamento sociale – “*ubi societas, ibi ius*” – quello sportivo può essere generalmente considerato come un “ordinamento giuridico settoriale”, dotato cioè di una propria autonomia, seppur operante nel rispetto dell'ordinamento statale.

Si tratta di quelle che Santi Romano definisce “formazioni sociali intermedie” e che, in ultima analisi, costituiscono dei veri e propri ordinamenti giuridici dal momento che prettamente giuridico è il sistema di norme e di sanzioni che è pos-

---

<sup>4</sup> F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 3. Il quadro, già di per sé piuttosto complesso, diviene ancora più problematico allorché si decida di uscire al di fuori dei confini prettamente giuridici; si pensi, a tal proposito, alla filosofia che, incline a un tentativo continuo di armonizzare corpo ed anima, non ha esitato nel corso del tempo, attraverso alcuni dei suoi esponenti più importanti, a definire lo sport «*uno strumento che prelude e permette l'esercizio del dominio di sé*». Alla luce di un'interpretazione prettamente storica, ancora, lo sport assume dei connotati alquanto generici, perdendo quasi del tutto i suoi profili di peculiarità; gli storici, infatti, chiamano “sport” qualsiasi gioco o esercizio che abbia un contenuto minimo di movimento fisico.

Per i sociologi, infine, lo sport diviene un'attività del tempo libero fortemente caratterizzata dalla presenza di uno sforzo fisico e svolta in maniera competitiva; in quest'ottica esso è suscettibile, senza alcun dubbio, di trasformarsi in un'attività professionale.

<sup>5</sup> Si tratta del pensiero di Santi Romano, secondo il quale l'elemento della normazione non risulta affatto sufficiente ad esprimere il concetto di ordinamento giuridico, in quanto esso risulta essere il prodotto della coscienza sociale, posto in essere dai rappresentanti del popolo. Viene, pertanto, riconosciuto che gli elementi della “plurisoggettività” e quindi il tessuto sociale e della “organizzazione” e quindi l'insieme delle Istituzioni politiche preesistono e producono insieme l'elemento della “normazione”, con la conseguenza che il concetto di ordinamento giuridico si sovrappone e coincide con quello di società. Per un approfondimento sulla teoria istituzionalista si veda L. ARATA, *L'ordinamento giuridico di Santi Romano*, in *Riv. Corte conti*, 1998, I, p. 253; V. FROSINI, *Santi Romano e l'interpretazione giuridica della realtà sociale*, in *Riv. internaz. fil. dir.*, 1989, p. 706; M. FUCHSAS, *La genossenchafttheorie di Otto von Gierke come fonte primaria della teoria generale del diritto di Santi Romano*, in *Materiali storia cultura giur.*, 1979, p. 65. Si vedano, inoltre: W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati. Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, 1963; M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici. Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia*, 1950, p. 455 ss.; G. AMBROSINI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, vol. I, Milano, 1973, p. 3 ss.; G. CICALA, *Pluralità e unitarietà degli ordinamenti giuridici*, in AA.VV., *Scritti giuridici per il notaio Baratta*, Milano, 1967, p. 62 ss.; F. CARNELUTTI, *Appunti sull'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. proc.* 1964, p. 361 ss.; F. MODUGNO, *Ordinamento giuridico*, in *Enc. dir.*, vol. XX, Milano, p. 678.

sibile rinvenire in esse. Secondo il principio della pluralità degli ordinamenti giuridici, infatti, ogni associazione che possieda i caratteri della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione è definibile come "istituzione" o "ordinamento giuridico"<sup>6</sup>.

Ed è proprio in quest'ottica che, a ben vedere, va inquadrato l'ordinamento sportivo, il quale altro non è se non uno degli esempi più avanzati di ordinamento giuridico intermedio, la cui sussistenza può configurarsi ogni qual volta si sia al cospetto di un insieme di soggetti organizzati in strutture predefinite e retti da regole certe<sup>7</sup>. Quindi, perché si possa dire di essere in presenza di un ordinamento giuridico è necessario che sussista contemporaneamente e cumulativamente una serie di requisiti: *in primis* la società intesa come l'insieme dei soggetti, la normazione e quindi il complesso delle regole organizzative ed in ultimo l'ordine sociale, ossia il sistema delle strutture entro cui i soggetti membri della società si muovono. Se è abbastanza pacifico riconoscere non configurabile un ordinamento senza alterità, cioè senza dualità o molteplicità di soggetti – inteso come primo ed assoluto presupposto indispensabile di ogni ordinamento – maggiormente controversa è la definizione del requisito della normazione. Questa – che incarnerebbe il secondo carattere essenziale perché si possa parlare di ordinamento giuridico – è rappresentata dall'insieme di regole che disciplinano la posizione, le situazioni e i rapporti dei soggetti che lo compongono.

Nessun rapporto, attività o comportamento giuridicamente rilevante potrebbe esistere se non in ragione delle norme che li prevedono, qualificandoli e disciplinandoli. Ultimo, ma altrettanto necessario elemento, è quello della organizzazione senza la quale in definitiva nessuna collettività potrebbe "normativamente" esistere. Corollario di tale impostazione, in base alla quale deve individuarsi un ordinamento giuridico in ogni espressione associazionistica che abbia i caratteri della plurisoggettività, organizzazione e normazione, risulta essere il riconoscimento dell'esistenza di una «pluralità degli ordinamenti giuridici»<sup>8</sup>. Anche dal

---

<sup>6</sup> M. SANINO-F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Vicenza, 2015.

<sup>7</sup> La stessa definizione dà conto dell'orientamento della dottrina classica (Kelsen, Santi Romano) tendente ad identificare l'ordinamento giuridico con il diritto in senso oggettivo. Sull'argomento v. L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1991, pp. 4-11.

<sup>8</sup> Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano tra gli altri in particolare: E. ALLORIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, p. 247; G. BOSCO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici nell'ambito del diritto delle genti*, in AA.VV., *Studi in memoria di Guido Zanobini*, vol. IV, Milano, 1965, p. 93; G.P. CAMMAROTA, *Il concetto di diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, Catania, 1926, ora in *Formalismo e sapere giuridico*, Milano, 1963; G. CAPOGRASSI, *Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici*, in ID., *Opere*, vol. IV, Milano, 1959, p. 181 ss.; M.S. GIANNINI, *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Atti del Congresso internazionale di sociologia*, Roma, 1950; V. GUELI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza*, Milano, 1949; A. LAMBERTI, *Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità*, Salerno, 1980, p. 148 ss.; S. PANUNZIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'unità dello Stato*, in *Studi filosofici-giuridici dedicati a G. Del Vecchio nel XXV*



punto di vista della teoria generale del diritto, è opportuno prendere atto del fatto che, nell'ambito ed all'interno dell'ordinamento statale, vi sono tutta una serie di "sotto-sistemi", qualificabili come "ordinamenti settoriali", i quali perseguono ciascuno la realizzazione di interessi di un determinato settore<sup>9</sup>.

Perfino all'apice della gerarchia delle fonti, dunque a livello costituzionale, è possibile rinvenire l'esistenza di un riconoscimento di un pluralismo giuridico-sociale che si manifesta con l'espressa tutela del valore positivo delle "formazioni sociali" come momento di espressione della personalità dell'individuo (art. 2), dei principi di "autonomia" e "decentramento" (art. 5), del diritto di associazione in generale (art. 18) ed, in particolare, nell'ambito della famiglia (art. 29), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49): in sostanza, già nell'immediato secondo dopoguerra, il modello (storicamente e politicamente superato) di Stato come apparato accentratore viene sostituito da un modello di Stato policentrico, le cui funzioni vengono decentrate sia a livello territoriale, pensiamo agli enti locali, sia a livello istituzionale, e quindi ad organizzazioni, anche di natura ed origine privatistica, che realizzano il perseguimento di interessi collettivi e talvolta anche pubblici.

Secondo tale modello, in sostanza, accanto allo Stato, unica Istituzione che persegue interessi generali di tutta la collettività, vengono riconosciute tutta una serie di Istituzioni costituite, spesso in forma spontanea, in espressione dell'associazionismo privatistico, per il perseguimento di interessi collettivi di vari settori. Tali "formazioni sociali" vengono riconosciute come "ordinamenti settoriali", i quali – nell'ambito del decentramento delle funzioni amministrative – vengono a svolgere la propria attività con una certa autonomia che si concreta nella facoltà di stabilire un'organizzazione propria, auto-organizzazione, e di porre in essere una normazione propria, auto-normazione. Ogni volta che la soggettività è diversa da quella stabilita dall'ordinamento statale, ogni volta che la normazione non è di provenienza statale, ma prodotta da un'altra collettività o comunità, e quindi ogni volta che l'organizzazione è distinta da quella propriamente statale, sarà possibile una pluralità di ordinamenti<sup>10</sup>.

---

*anno di insegnamento*, vol. 11, Modena, 1931; L. PICCARDI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1985, p. 249 ss.; F. SATTA, *Introduzione ad un corso di diritto amministrativo*, Padova, 1980.

<sup>9</sup> Nell'ambito del macrocosmo giuridico costituito dall'ordinamento statale (o generale), si rinvengono una molteplicità di piccole Istituzioni che vengono comunemente definite come "ordinamenti settoriali" (o "particolari"), costituenti ciascuna un microcosmo a sé; questi enti istituzionali hanno fini non generali ma particolari, e sono composti da persone che, per la loro appartenenza ad una classe o professione o attività, hanno interessi comuni. Tra gli ordinamenti settoriali si deve poi distinguere tra quelli posti in essere dallo Stato (con la predeterminazione, da parte di questo, della loro plurisoggettività, dell'organizzazione autoritativa e dei loro modi di normazione) e quelli a formazione spontanea, i quali invece determinano, almeno in parte, i propri elementi costitutivi.

<sup>10</sup> Secondo la ben nota teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano esi-